



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **BOLOGNA** SEZIONE **10**

riunita con l'intervento dei Signori:

ADDARII	AVV. FABIO MASSIMO	Presidente
PAGANO	AVV. EUGENIA CONCETTA	Relatore
AGNONE	DR. SILVIO	Giudice

SEZIONE
N° 10
REG.GENERALE
N° 710/07
UDIENZA DEL
21/07/2008 ore 09:00
SENTENZA
N°

112/10/08

PRONUNCIATA IL:

21 LUG. 2008

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

24 NOV. 2008

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(Anna Rosa Dardi)

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 710/07 depositato il 02/04/2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n.020 2005 00399530 35 TASSE AUTO 2001
- contro CONCESSIONARIO EQUITALIA POLIS S.P.A.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
- proposto dal ricorrente:

PIRELLA GUCI

VIA **CONDOTTI 5** 40127 BOLOGNA BO
difeso da:

FERRO AVV. MARISA

VIA SIEPELUNGA N.59 40141 BOLOGNA BO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n.020 2005 00696454 10 TASSE AUTO 2002
- contro CONCESSIONARIO EQUITALIA POLIS S.P.A.

~~XXXX~~ ~~XXXX~~ presentava il ricorso in opposizione contro la Regione Emilia-Romagna e la Gest line a tre cartelle esattoriali rispettivamente notificate il 4 gennaio 2007, il 14 gennaio 2007 e il 16 gennaio 2007. Dette cartelle venivano notificate per omesso pagamento delle tasse automobilistiche relative al autoveicolo tg.BR682HZ di proprietà della ricorrente. La ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione per effettuare il recupero delle tasse automobilistico per essere state le cartelle notificate oltre i tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Riferisce inoltre la contribuente di avere ripetutamente richiesto agli uffici competenti lo sgravio delle cartelle senza ottenere alcunché. Insiste pertanto per l'accertamento e dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del diritto di riscuotere le somme richieste e per l'illegittimità delle cartelle esattoriali notificate, il tutto con vittoria delle spese di causa.

Si costituiva la Regione Emilia Romagna dichiarandosi disposta ad accogliere solo l'istanza relativa alla cartella n.02020050039953035 relativa all'iscrizione a ruolo n.2005/5107 riferita all'omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2001 per tardività della notifica, mentre le altre due cartelle relative al recupero delle tasse automobilistiche dovute per gli anni 2002 e 2003 sono legittime in quanto sulle stesse è riportata l'indicazione della data in cui è stato apposto il visto di esecutività del ruolo che è avvenuto entro i termini di legge per fare valere il diritto alla riscossione.

La Commissione, visti gli atti e i documenti allegati, rileva come il momento da cui fare decorrere il termine prescrizione è quello relativo alla notifica della cartella ovvero il momento in cui la stessa viene a conoscenza del contribuente. Nel caso di specie tutte e tre le cartelle sono state notificate oltre il termine prescrizione previsto e pertanto non sono più esigibili i tributi esposti nelle stesse. Rilevato che l'Ufficio ha provveduto a riconoscere lo sgravio dei tributi dovuti per l'anno 2001 e che per il resto ha seguito la tesi (peraltro ancora dibattuta) dell'esecutività del ruolo dall'apposizione del visto la cui data era correttamente riportata in cartella, si ritiene equa una compensazione delle spese tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Bologna, 21 luglio 2008

IL PRESIDENTE



IL RELATORE

